



UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ - APS
UNITRE
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ

SEDE di POTENZA

STATUTO

Approvato dalla Assemblea del 30 novembre 2022

Art. 1 – Denominazione

1. E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione di promozione sociale – Ente del Terzo Settore – Sede locale dell'UNITRE di Potenza, aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età – APS - UNITRE – Università delle tre età – Rete Associativa.
2. La spendita della denominazione APS e ETS potrà avvenire solo dopo l'avvenuta iscrizione al RUNTS.
3. L'Associazione locale assume la denominazione di “UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' -APS – Siglabile UNITRE - UNITRE-UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' – SEDE DI POTENZA, con sede legale in via Enrico Toti,123;
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo è l'Organo deputato a deliberarne il trasferimento.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Riconoscimento

La Sede locale, avendo ottenuto in data 13.12.1988 il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale UNITRE ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

Art. 3 – Finalità e attività

1. La Sede locale persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (Art. 21 del D,Lgs. 117/2017), e, più precisamente, quelle previste dall'art. 2 dello Statuto Nazionale:
 - Educare;
 - Formare;
 - Informare;
 - Fare prevenzione nell'ottica di un'educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
 - Promuovere la ricerca;
 - Aprirsi al sociale e al territorio;
 - Operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una “Accademia di Umanità” che evidenzi “l'Essere oltre che il Sapere”;

- Contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini, predisponendo ed attuando iniziative concrete;
- Promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.

2. L'Associazione persegue le finalità di cui al comma precedente attraverso lo svolgimento continuato delle seguenti attività di interesse generale, di cui ai punti f), i) e l) dell'Art. 5 del D.Lgs. 117/2017 dell'art. 5 del CTS, a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

- a) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni attraverso le quali si esplicheranno le attività di interesse generale si concretizzeranno in:

1. corsi per la divulgazione culturale, di formazione, di informazione, di confronto anche generazionale. Conferenze su temi di attualità (violenza di genere, bullismo, truffe agli anziani, ecc.)
2. laboratori culturali, artistici, di attività dirette alla socializzazione, sviluppo della solidarietà e potenziamento delle attitudini personali, attività dirette alla cura della persona;
3. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto del CTS, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta delle finalità istituzionali.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Adesioni

1. Le adesioni alla Sede locale avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.
2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta recante le proprie complete generalità e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

4. L'ammissione viene annotata nei libri degli associati ed è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere comunicata al richiedente e motivata e il richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

5. Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

6. Con l'iscrizione alla Sede Locale l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell'Associazione nazionale.

Art. 5 – Associati – diritti e doveri

Sono associati:

- a) gli Associati fondatori che hanno dato vita all'Associazione firmando l'atto costitutivo della Sede locale;
- b) gli Associati docenti, che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo;
- c) tutti coloro che chiedano di aderire all'Associazione per condividerne le attività.

Gli Associati partecipano alla vita sociale .

- a) Hanno diritto all'elettorato attivo, decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati.
- b) Hanno diritto all'elettorato passivo decorsi 3 mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 17;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente

Si perde la qualità di Associato per decesso o dimissioni; l'esclusione/decadenza per gravi motivi è deliberata dal Consiglio Direttivo . Prima della ratifica di espulsione, l'associato deve essere portato a conoscenza degli addebiti contestatigli e, entro 30 giorni, può presentare le proprie difese.

Avverso qualunque sanzione disciplinare può anche essere presentato ricorso, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, alla Assemblea Generale convocata nella prima seduta utile.

Art. 6 - Organi della Sede Locale

1. Sono Organi della Sede locale;
 - a) L'Assemblea generale degli Associati;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) L'Organo di controllo, eventualmente nominato ai sensi dell'art. 30(vedi successivo art15)
 - d) L'Organo di revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017).

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 – Volontari e attività di volontariato

Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, ai sensi dell'art. 17 c. 4 del D.Lgs. 117/2017. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario.

I volontari possono anche essere associati. La docenza è considerata attività di volontariato. I volontari sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 117/2017.

Art. 8 - Composizione e competenze dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
- 2) L'Assemblea elegge, con votazione segreta scegliendo fra gli Associati, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo. Tutte le cariche associative hanno durata di tre anni accademici e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal Regolamento.
- 3) L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno.
- 4) Si riunisce, inoltre, quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei componenti l'Assemblea; in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
- 5) L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con comunicazione indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata, oppure con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi.
- 6) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il cinquanta per cento + 1 dei suoi componenti in prima convocazione e con qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione da tenersi almeno 24 ore dopo. Sono ammesse deleghe ai sensi dell'Art. 24 c. 3 del D.Lgs. 117/2017, come stabilito in Regolamento. Delibera a maggioranza dei votanti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via telematica, con modalità che consentano la verifica dell'identità dei votanti e per preservare il voto segreto, se previsto.

7) L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

- a) approva le eventuali variazioni dello Statuto Nazionale;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) elegge nomina e revoca i componenti degli organi sociali, secondo quanto stabilito dal Regolamento;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) nomina i Delegati a partecipare all'Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale;
- f) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- g) approva la quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota associativa Nazionale;
- h) delibera sulla non ammissibilità delle richieste di associazione e sui provvedimenti disciplinari predisposti dal Consiglio Direttivo;
- i) delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente.
- j) delibera, in presenza di ricorso avverso alle determinazioni del direttivo, sulla eventuale esclusione dei soci;
- k) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

8) L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione dei 2/3 degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti. Sono ammesse le deleghe così come previsto per l'Assemblea ordinaria.

9) L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:

- a) modifiche statutarie;
- b) devoluzione del patrimonio, fusione, trasformazione, scissione, scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'Art. 20 del presente Statuto.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, i cui componenti, all'atto dell'elezione, devono essere iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi (art. 5, par. 2 c. b), è costituito da:

- Il Presidente;
- Il/i Vice Presidente/i;
- Il Direttore dei Corsi ed eventuale vice;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- I Consiglieri nel numero stabilito dal Regolamento.

2. Al Consiglio Direttivo compete:

- a. eleggere, su proposta del Presidente, nella prima riunione il/i Vice Presidente/i, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi;
- b. proporre all'Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale;
- c. curare la formazione del rendiconto gestionale e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- d. deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;

- e. formulare il programma dei corsi e dei laboratori;
 - f. elaborare proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento della Sede, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
 - g. adottare, in caso di urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati, sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
 - h. disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione, a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la sede locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta: cinquanta per cento più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente nelle votazioni palesi. Non sono ammesse deleghe.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca l'assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza.

Art. 10 – Il Presidente

- 1.—Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di:
- a. convocare e presiedere l'Assemblea generale degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
 - b. proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea generale degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
 - c. prendere le iniziative e adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede locale in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea generale degli Associati e del Consiglio Direttivo;
 - d. attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente Vicario, o il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12 – Il Direttore dei Corsi

1.—Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica della Sede locale e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione volontaria dei Docenti.

2.—I Docenti, anche se associati, sono iscritti nel registro dei Volontari.

Art. 13 – Il Segretario

1. Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.
2. Cura la tenuta dei registri di cui all'Art. 19.
3. Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 14 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede locale.
2. Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea, entro 120 giorni.
3. Redige la relazione finanziaria che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi collegiali.
4. L'Associazione ha facoltà di aprire conti e/o depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede locale avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 15 – Organo di Controllo

Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del CTS, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 15 bis Organo di Revisione legale dei conti

L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 D. Lgs 117/2017, può deliberare di nominare – nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo - un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 16 – Bilancio d'esercizio – Bilancio sociale

1. L'anno accademico e finanziario ha inizio il 1° agosto e si chiude il 31 luglio dell'anno successivo, fatte salve le autonomie regionali.

2. E' fatto obbligo di redigere il bilancio d'esercizio (nella forma di rendiconto per cassa, nel caso in cui non si superi il limite di 220.000,00 di ricavi – art. 13 D.Lgs. 117/2017)), sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente, da far approvare dal Consiglio Direttivo e successivamente dall'Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. L'Associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire proventi agli Associati, collaboratori, amministratori e altri organi associativi (Art. 8 del D.Lgs. 117/2017), anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.

4. L'eventuale Bilancio sociale viene redatto secondo la normativa vigente (Art. 14 del CTS)

Art. 17 – Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote sociali;
- b) da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'associazione;
- c) dall'attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell'Art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- d) da rimborsi per convenzioni;
- e) dai beni mobili e immobili acquisiti;
- f) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione.

2. Gli avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate non possono essere distribuiti ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 18 – Gratuità delle prestazioni

Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Art. 19 – Libri Sociali

1. Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:

- a) libro degli Associati
 - b) registro dei Volontari
 - c) libro verbali Assemblea degli Associati
 - d) libro verbali Consiglio Direttivo
2. Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.
 3. I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
 4. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente, con indicazione dei documenti che si vorrebbe consultare. L'autorizzazione, su appuntamento, deve essere rilasciata entro 20 giorni dalla richiesta. Eventuale richiesta di copia di atti, ove consentito dal R.E. 679/2016, sarà soggetta al pagamento dei relativi costi.

Art. 20 – Scioglimento della Sede locale

1. Lo scioglimento della Sede locale è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza del 75% dei componenti.
2. Il Patrimonio viene devoluto all'Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Art. 9 del D.lgs. 117 del 3.07.2017.
3. In caso di scioglimento della Sede locale, i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

Art. 21 – Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al codice Civile e alle Leggi nazionali e regionali vigenti in materia, alla normativa per gli "Enti del Terzo Settore" e allo Statuto dell'Associazione Nazionale.